



Data: 07/12/2024

In questo giorno 07 del mese di DICEMBRE dell'anno 2024, alle ore 10:00 presso Google Meet (Online) si sono riuniti in Assemblea Straordinaria, soci dell'Unione Italiana Apolidi ETS "Karen Ducusin, Federica Donati, Armando Augello Cupi, Edin Portonato Ruznic, Romina Todorovic" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) trasferimento della sede legale;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Karen Ducusin, il quale preso atto:

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 5 Soci;
- che sono presenti numero 4 componenti il Consiglio Direttivo;

Dichiara validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario. Udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama la Sig. Romina Todorovic, che accetta, a fungere da Segretario.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Karen Ducusin la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto:

- Cambio della sede legale dell'associazione da Roma a Latina, per motivi organizzativi e logistici.
- Introduzione di un nuovo articolo relativo al lavoro, così formulato:

"L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci."

-Revisione di altri punti dello statuto per aggiornamenti formali e miglioramenti nella chiarezza espositiva, al fine di adeguarlo alle esigenze attuali dell'associazione e alla normativa vigente.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato, come *da allegato alla lettera "A"*.

La votazione si tiene con: **Favorevoli 5 – Contrari 0 - Astenuti 0**

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo. Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso.

2) La presidente illustra il trasferimento della sede legale dell'associazione dall'attuale indirizzo: VIA CASA DEL PROFETA, Genazzano (RM) – 00030 al nuovo indirizzo: VIA CARAVAGGIO 16, Latina (LT) – 04100. Motiva il trasferimento con esigenze organizzative e logistiche che rendono più funzionale il funzionamento dell'associazione.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della variazione della sede legale così come illustrato.

La votazione si tiene con: **Favorevoli 5 – Contrari 0 - Astenuti 0**

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto di approvare la variazione della sede legale. Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla variazione dello stesso.

Al termine della discussione la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno. Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante.

Il Segretario
Il Presidente





STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione:

"Unione Italiana Apolodi *ETS*", anche "UNIA", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Latina, e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale di cui all'art. 5 del *Decreto Legislativo n. 117/2017*, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Aggiornamento di un sito web bilingue (Italiano/Inglese) dell'associazione che permetta una consultazione da parte della comunità di apolodi, quale target di riferimento dell'associazione, diretta e semplice;
- Realizzazione di video istituzionali volti a promuovere la visibilità dell'organizzazione nei confronti delle istituzioni, della comunità di apolodi e dell'opinione pubblica in generale;
- Realizzazione di brochure informative che illustrino mission e vision dell'associazione;
- Realizzazione di materiale di sensibilizzazione che evidenzii le voci e le testimonianze degli apolodi di fronte all'opinione pubblica;
- Avvio di campagne di visibilità e networking online attraverso l'utilizzo di social media, con l'obiettivo di acquisire nuovi membri e porsi come punto di riferimento per le comunità apolodi in Italia;
- Fornire assistenza alle persone apolodi in difficoltà che contattano l'associazione al fine di reindirizzarle verso sportelli, organizzazioni e associazioni dotate di competenze adeguate al fine di supportare nel migliore dei modi l'operato;
- Organizzazione di eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione ed advocacy sui diritti degli apolodi e di altri titolari di Protezione Internazionale;
- Incontri con le autorità al fine di presentare le attività progettuali, e di accreditarsi come organizzazione di riferimento per le comunità apolodi in Italia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione promuove la realizzazione dei propri obiettivi anche attraverso la partecipazione a bandi ed avvisi per l'erogazione di fondi nazionali ed europei.

ART. 3 (Soci e procedimento di ammissione degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a minimo previsto dall'art. 35 c.1 del CTS.

Sono associati fondatori i signori: Armando Augello Cupi, Edin Portonato Ruznic, Karen Ducusin, Romina Todorovic.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività



dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, che assumono la qualifica di associato ordinario.

Chi intende essere *ammesso* come associato ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- motivazione per il quale si effettua la richiesta di associato.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- *discutere ed approvare i rendiconti ed i bilanci di esercizio;*
- essere informati sulle attività dell'associazione e monitorarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione *del programma di attività e riunirsi in assemblea per deliberare;*
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi *previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;*
- essere chiamati a collaborare in favore dell'associazione, a titolo gratuito o con incarico professionale espressamente conferito dal Consiglio Direttivo per esigenze attinenti agli obiettivi perseguiti dall'organizzazione. A tal uopo, potranno essere stipulati a vario titolo contratti di collaborazione, compatibilmente alle necessità e alle risorse dell'associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *decesso, recesso, esclusione, per mancato pagamento della quota associativa, o per scioglimento dell'Associazione.*

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea, *sia ordinaria che straordinaria*, hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota annuale sociale.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, *da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima*.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, *ordinaria*, ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

60011911



ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- *convocare l'Assemblea dei Soci*;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale *o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa*;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è *rieleggibile*.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, *ordinaria e straordinaria dei Soci*, e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice-Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.





I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è *indivisibile* – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale che è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, e presentato per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

A seguito di approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*, al superamento dei limiti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017.

ART. 16





(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
- Richiesta scritta con allegata motivazione inviata al Presidente.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le vigenti disposizioni normative.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE III
 Ufficio territoriale di Albano Laziale

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/000

00022734 0000588F 00000001
 00000174 05/12/2024 14:58:22
 4578-00010 CCE7A7E0DD98F7CC
 IDENTIFICATIVO 01240430746213

0 1 24 043074 6213

Agenda delle Entrate
 Ufficio territoriale di Albano Laziale

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE III
 Ufficio territoriale di Albano Laziale

N. 1410
 Secco 3
 Data 23/12/2024

REGISTRATO
 CON EURO
 € 200,00

IL DIRIGENTE

Agenda delle Entrate - Direzione provinciale III di Albano Laziale
 Ufficio territoriale di Albano Laziale